

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Impossimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 1294; proposta di assorbimento degli articoli dei disegni di legge nn. 835, 526, 397, 1315 e 1043)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ...	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
ANGELONI (PDS)	30, 45, 51
BOSCO (<i>Lega Nord</i>)	6, 9, 17 e <i>passim</i>
DI BENEDETTO (DC)	7
GIOVANNIELLO (DC)	57
GIUNTA (<i>Repubb.</i>)	4, 5, 7 e <i>passim</i>
LIBERATORI (PSI)	49, 52
LOMBARDI (DC)	56, 57, 58 e <i>passim</i>
MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	4, 5 6 e <i>passim</i>
NERLI (PDS)	5, 6, 8 e <i>passim</i>
PAIRE (<i>Liber.</i>)	7, 8
PINNA (PDS)	57
SARTORI (<i>Rifond. Com.</i>)	8, 14, 22 e <i>passim</i>
ZAMBERLETTI (DC)	6, 7, 9

I lavori hanno inizio alle ore 13.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 1294; proposta di assorbimento degli articoli dei disegni di legge nn. 835, 526, 397, 1315 e 1043)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa il 14 ottobre.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, di cui ho già dato lettura nella seduta del 14 ottobre.

Do lettura dell'emendamento 2.1, in un testo ulteriormente modificato:

L'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici affidati dai soggetti di cui al comma 2, le attività della classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui all'allegato II della direttiva CEE del 14 giugno 1993, le attività di restauro, recupero e

ristrutturazione delle opere della predetta classe e di beni culturali, gli scavi archeologici, le attività di disinquinamento e risanamento ambientale non altrimenti ricomprese, nonchè i lavori di manutenzione non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonchè dagli altri organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33, commi 3 e 4, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e con riferimento all'affidamento di appalti di lavori pubblici a terzi così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge n. 406 del 1991, ai concessionari di lavori pubblici, alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonchè, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui alla direttiva CEE 93/38, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 500 mila ECU i quali, da chiunque affidati, sono considerati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 qualora siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonchè agli articoli 9, 19, 11, 12, 13 e 14 se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa;

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b) sono obbligati ad appaltare a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge n. 406 del 1991 il 70 per cento dell'importo dei lavori pubblici da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e quindi il 100 per cento del predetto importo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano al soggetto collegato a quello di cui al comma 2 lettera b) gli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

4. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di

interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2 lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), che affidano i lavori in appalto o che li eseguono con la loro diretta organizzazione di impresa ovvero ancora con soggetti collegati ai sensi del comma 3».

2.1 (2ª riformulazione)

L'emendamento 2.1 è stato nuovamente riformulato in modo da ricomprendere anche alcuni subemendamenti del Governo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ritiro i subemendamenti 2.1/5, 2.1/6, 2.1/7 e 2.1/9.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.1/8, presentato dal Governo, viene accolto dal relatore ed inserito nell'emendamento 2.1 in sostituzione dell'ultimo periodo del comma 3. Pertanto viene soppresso il periodo: «Si applicano al soggetto collegato a quello di cui al comma 2, lettera b) gli articoli 9, 10 e 11 della presente legge» e si inseriscono le parole: «I requisiti di qualificazione tecnica e l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione».

GIUNTA. Si era detto che il termine: «tecnica» sarebbe stato cancellato dall'emendamento 2.1/8.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Accolgo anche questo suggerimento.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. A seguito di questa ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.1, ritiro i subemendamenti 2.1/8 e 2.1/10.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 2.1/4 il Governo ritiene che sia più giusto precisare che si tratta di attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione.

GIUNTA. A me sembra che al comma 1 si ponga un altro problema. Da una parte vi è il riferimento alle tabelle, mentre il Ministro propone una formulazione più sintetica.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non intendo sintetizzare, ma coprire le eventuali carenze.

GIUNTA. Però c'è un elemento che accomuna entrambi gli emendamenti: non viene definito chi affida i lavori. Se l'Ordine mauriziano decide di erigere un ospedale o le suore tedesche costruiscono un asilo, noi non c'entriamo niente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. C'è la specificazione, alla terza riga: «affidati dai soggetti di cui al comma 2».

Detto questo, poichè il relatore sottolinea l'opportunità di un riferimento alle tabelle, che valgono non solo per l'Italia ma per l'Europa, e poichè il Ministro insiste sulla sua formulazione, occorre chiarire il punto in modo ben definito.

NERLI. Potremmo partire dalla formulazione della Camera e far rientrare entrambe le dizioni.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Noi abbiamo inserito la manutenzione ed il restauro e quindi in questo comma sono previste tutte le ipotesi. Perchè allora si vuole eliminare l'inquadramento generale e fare riferimento solo alle tabelle?

NERLI. In effetti è una legge quadro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Alcuni lavori possono non essere ricompresi nella direttiva della CEE. Non c'è nessuna volontà recondita e non c'è niente che non si voglia definire con chiarezza. Il fatto è che io mi sono basato sulle tabelle della CEE, mentre il Ministro fa un discorso omnicomprensivo: se, al limite, nella tabella CEE mancasse qualcosa il Ministro si preoccuperebbe di prevederlo. È tutto qui: non è neanche il caso di discutere.

GIUNTA. Io sono d'accordo con la formulazione del Ministro, ma si può fare riferimento in particolare alle tabelle della CEE.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Allora riformulo l'emendamento 2.1 inserendo, dopo le parole: «lavori pubblici», le parole: «se affidati...».

Metto ai voti l'emendamento 2.1/4.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.1/11, presentato dal Governo.

Se oggi la Sip - faccio un esempio - deve appaltare il 40 per cento dei lavori, quando verrà approvato il regolamento dovrà appaltare il 70 per cento ed entro tre anni giungere al 100 per cento. Ma fino a quel momento, se si dovranno appaltare i lavori, il Governo sostiene che le società concessionarie non potranno concordare la linea da seguire con le società collegate. I prezzi di tali appalti dovranno essere calcolati

tenendo presente la media dei ribassi per lavori similari aggiudicati nei precedenti sei mesi.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Facciamo anche l'esempio delle autostrade. Se una società si aggiudica la concessione o già ce l'ha e provvede all'ampliamento delle corsie, attualmente, secondo le regole comunitarie, deve dare in appalto il 40 per cento del lavoro: questo significa che potrebbe attuare il 60 per cento del lavoro tramite la stessa società o con società collegate. Ammesso che una parte venga data in appalto, sul prezzo base c'è uno sconto del 30 per cento.

Non si capisce quale sconto debba essere applicato agli appalti affidati alle società collegate. Bisognerebbe applicare la media dei ribassi per lavori similari.

NERLI. Chi è preposto all'aggiudicazione di questi lavori?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. I concessionari ovvero l'amministrazione concedente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Siccome si parla di procedure concorsuali è evidente che dopo lo svolgimento delle gare viene fatta una media di tutti i ribassi.

BOSCO. Sono contrario all'emendamento in esame in quanto esistono sistemi molto più razionali. Si può ad esempio procedere all'esame dei prezzi e dei costi ma non si possono inventare medie al di fuori dei prezzi di mercato per porre un freno alle vicende di Tangentopoli.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.1/11.

È approvato.

ZAMBERLETTI. Ritengo che un concessionario che realizza un progetto in proprio ha diritto al cento per cento. Nel caso del *project financing*, chi investe i propri soldi ha interesse a realizzare il progetto ai costi minori.

Cosa succede a coloro che in futuro realizzeranno opere pubbliche mettendo in proprio l'intero capitale necessario all'appalto?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Dovranno comunque partecipare ad una gara di appalto. Ciò è ribadito anche nelle norme comunitarie. Anzi, si prevede che il minimo sia del 40 per cento. Successivamente, con l'entrata in vigore del regolamento la percentuale verrà portata al 70 per cento per poi raggiungere il 100 per cento.

Nel caso di un appalto per un acquedotto viene indetta una gara d'appalto. L'impresa di costruzione vincitrice della gara di norma corrisponde ad una società finanziaria.

ZAMBERLETTI. Il vincitore della gara ha già fatto le sue proposte relative alle condizioni di realizzazione e di gestione alle quali si deve attenere. Non si può prevedere una gara successiva per il concessionario.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non è che le imprese di costruzione fanno le concessioni. Ad esempio, l'appalto dell'autostrada Torino-Milano è di una società che non svolge i lavori in proprio ma li affida ad una società collegata ad essa. Stiamo parlando di società finanziarie non di società che svolgono i lavori. Il vincolo al dover effettuare i lavori in appalto ha lo scopo di evitare che vengano gonfiati i preventivi relativi allo svolgimento dei lavori.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.1, nel testo riformulato e risultante dalle modifiche introdotte.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 16, di cui ho già dato lettura nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Erano stati accantonati i seguenti emendamenti.

Al comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale» sopprimere le parole: «e che non esercitano le attività di produzione di beni».

16.13

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e che non esercitano le attività di produzione di beni».

16.14

COVELLO

Stante l'assenza del senatore Covello, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 16.14.

DI BENEDETTO. Faccio mio l'emendamento 16.14.

GIUNTA. Sottoscrivo questo emendamento.

PAIRE. Aggiungo la mia firma all'emendamento 16.14.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Con l'emendamento 16.13 si intende sopprimere il periodo: «e che non esercitano le attività di produzione di beni».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il comma 8 dell'articolo 16 recita: «Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi

di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitano le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

Dobbiamo ora decidere se in virtù degli emendamenti presentati vanno soppresse le parole: «e che non esercitano le attività di produzione di beni». In sostanza significa che ci sono società di ingegneria che si occupano di tutto ciò che abbiamo detto poc'anzi e che possono essere anche imprese. Dobbiamo prestare molta attenzione a questo particolare passaggio.

GIUNTA. In tutto il provvedimento abbiamo chiarito che chi progetta non può anche eseguire l'opera. In realtà esistono delle società, come l'Intercoop di Roma, che progettano e realizzano impianti. Se lasciassimo questo inciso obbligheremmo alcune società a «duplicarsi», cosa che in alcuni casi è fattibile e in altri no.

Noi non vogliamo affidare contemporaneamente la progettazione e la realizzazione delle opere alla stessa impresa, ma l'Intercoop di Roma (società *leader* nel campo della progettazione) quando fa dei progetti all'estero, specialmente nei paesi dell'Est, realizza anche quanto progetta. Questa prassi è valida all'estero, per cui non si capisce perchè si debbano obbligare le società di progettazione italiane a presentarsi con una ragione sociale diversa.

SARTORI. Sono decisamente contrario a sopprimere quell'inciso, anche perchè questo disegno di legge vuole fare chiarezza: i progettisti facciano i progetti, le imprese realizzino le opere. Se si devono creare due società, una si occuperà dei lavori, l'altra della progettazione. Questo solo per avere maggiore chiarezza.

PAIRE. Se l'inciso rimanesse, il provvedimento sarebbe chiaramente in contrasto con la normativa CEE e, anche se siamo abituati a ricevere sanzioni da parte della Comunità, non credo sia il caso, in una nuova normativa, di tornare alle cattive «vecchie abitudini». Metteremmo seriamente in difficoltà le nostre aziende che operano sui mercati internazionali. Sarebbe invece il caso di studiare il modo di far funzionare meglio le nostre società, sia per quanto riguarda la progettazione, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere.

Sono molto preoccupato, quindi, perchè gli altri *partners* europei sarebbero avvantaggiati da una norma siffatta.

NERLI. Come ho già avuto modo di dire, non sono convinto della necessità di eliminare quell'inciso perchè intento di questo provvedimento è la separazione netta tra progettazione ed esecuzione delle opere. Si tratta di un punto cardine di questo disegno di legge.

È vero, vi sono società o consorzi che hanno al loro interno società di progettazione, di ingegneria, eccetera, per cui si è discusso se potevano coesistere e siamo arrivati alla conclusione che possono coesistere, ma debbono essere vietate le contestuali partecipazioni agli affidamenti di progettazione e di esecuzione.

Diciamo, quindi, che possono esistere società di progettazione dentro le imprese, ma se vogliono partecipare ad una gara o lo fanno per la progettazione o per l'esecuzione delle opere. Abbiamo deciso in questo senso accogliendo una esigenza che veniva posta.

Qui si vorrebbe introdurre un altro elemento. Se le società di ingegneria in quanto tali sono produttrici di beni...

GIUNTA. Per il 90 per cento dei casi è così.

NERLI. Rispetto al testo della Camera abbiamo consentito che vi possano essere società di progettazione nelle imprese, che però partecipino all'appalto in maniera distinta. In questo caso, dove va a finire la distinzione? Si afferma che viene ipotizzata una diversa distinzione: che le società di ingegneria siano anche produttrici di beni. Ma allora non si tratta di società di ingegneria, bensì di imprese, al cui interno vi sono anche degli uffici di progettazione. Non è affatto la stessa cosa. Un conto è che all'interno di un'impresa o di una cooperativa vi sia anche un ufficio per la progettazione; un conto è che una società di ingegneria partecipi all'appalto in quanto tale e poi, essendo anche produttrice di beni, si inserisca nella realizzazione dell'opera. Questo deve essere evitato. Viene citato il caso dell'Iritecna: ma dove è il problema? Se all'interno di un gruppo c'è una società di progettazione, questa deve svolgere i suoi compiti e non altro; dopodiché quel gruppo non può partecipare, con la società di progettazione e con quella di costruzione, allo stesso appalto.

Io sono di questo avviso e quindi dichiaro il voto contrario all'emendamento del Governo.

BOSCO. Mi sembra che la finalità su cui stiamo lavorando da tanti giorni sia quella di varare una legge chiara e trasparente; e mi sembra che i principali elementi siano la stazione appaltante, l'appaltatore e il nucleo di progettazione. Questo è il punto cardine della legge quadro, sul quale dobbiamo esercitare il massimo controllo. Mi sono sempre battuto per l'indipendenza del professionista dagli uffici pubblici e dall'impresa; e questo è un altro aspetto della questione. L'impresa è soggetta alla logica del profitto, che non è alla base di una buona progettazione. Ognuno deve svolgere il suo ruolo: chi affida i lavori è la pubblica amministrazione, il tecnico deve provvedere alla progettazione e l'impresa deve realizzare l'opera.

Evidentemente, sono contrario all'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI. Sono d'accordo che quella di un'impresa che partecipa ai lavori anche con la propria società di ingegneria è un'ipotesi diversa; però tali imprese operano concretamente sul mercato internazionale. Alcune società hanno assunto la dimensione e le caratteristiche più di un'impresa di costruzione che di una pura società di progettazione: parlo ad esempio del *general contractor*. D'altronde, nelle opere complesse il cervello è prevalente rispetto alle gambe e le imprese che hanno più ingegneri che macchinari sono le protagoniste operative nel settore delle costruzioni sul mercato internazionale. Come salvare allora queste imprese? Inoltre, con

l'abbattimento delle frontiere, questa configurazione delle imprese sarà sempre più diffusa. Con questa normativa rischiamo quindi di eliminare alcuni protagonisti non del mercato interno ma di quello internazionale.

NERLI. Vorrei solo ricordare che abbiamo già ampiamente discusso di appalti di servizi e di *general contractor*. Con questo emendamento si vuole surrettiziamente reintrodurre una sorta di *general contractor* fittizio.

GIUNTA. Se permettete, vorrei dire che stiamo discutendo in un modo strano, senza considerare la realtà del mercato. Esistono società di progettazione - non imprese - pubbliche, private, del settore delle cooperative e così via, che non hanno un solo muratore e che operano come *general contractor*. Cito ad esempio l'Intercoop, che talora consegna l'impianto «chiavi in mano» e talora persino il prodotto, senza realizzarlo direttamente pur avendone la responsabilità di produzione. L'Italimpianti - che conosco personalmente per motivi professionali - non è un'impresa, però ha la responsabilità del coordinamento e della consegna definitiva degli impianti: è specializzata nel settore alimentare ed in quello sanitario. Ci sono società che fanno progetti e consegnano ospedali, provvedendo persino alla formazione degli infermieri, ma senza avere un solo muratore.

Nel corso di tutti questi mesi abbiamo chiarito che una società non può progettare e nel contempo consegnare i prodotti; però non riesco a capire perchè non possa partecipare ad un appalto una società che svolga entrambe le attività, limitandosi a progettare. In tal modo si danneggia il mercato italiano, aprendolo alle società di ingegneria straniere che possono partecipare pur svolgendo entrambe le attività. Perchè l'Italimpianti non può partecipare in Italia per la progettazione di un ospedale, quando magari nei paesi dell'Est consegna il prodotto?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, dopo averne discusso per mesi, siamo giunti all'ultima decisione da assumere. È una delle tante questioni sulle quali possono esserci pareri contrastanti. Mi auguro che su di essa non si creino fratture insanabili. Tra l'altro, abbiamo già deciso che nell'ambito di un appalto il progettista non può essere allo stesso tempo esecutore dell'opera. Si possono svolgere queste due attività soltanto su appalti diversi. Non vorrei che questa decisione fosse caricata di significati che non le sono propri. Sono d'accordo con chi afferma che se ciò avviene in Europa a maggior ragione deve avvenire in Italia come del resto ha ragione chi afferma che è utile normare questa materia attraverso un'altra legge.

Credo che la soluzione migliore sia di mantenere il testo approvato dalla Camera per poi risolvere il problema in un momento successivo. Esprimo pertanto parere contrario su entrambi gli emendamenti.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ritengo che questo emendamento vada mantenuto per una questione di razionalità. Anche se non vogliamo favorire la costituzione di società d'ingegneria che si

occupino anche di costruzioni, non dobbiamo neanche escluderle perchè questa è la realtà in cui viviamo. Dal momento che l'Italia è sempre più aperta ad un discorso europeo e mondiale non è possibile che le società d'ingegneria si limitino a svolgere solo la progettazione o solo la costruzione. Certamente non potranno occuparsi di entrambe le attività nell'ambito di una stessa opera; anzi abbiamo rafforzato questa scelta sostenendo che neanche società collegate potranno intervenire sullo stesso progetto. In questo senso pur avendo previsto seri vincoli ritengo che in un ambito generale ognuno debba essere libero di procedere come meglio crede. Non mi sembra corretto porre dei vincoli di altro genere. La più grossa società d'ingegneria al mondo, la Foster Willer, oltre a svolgere attività di progettazione in via primaria, partecipa anche ad altre attività ed esegue lavori di costruzione. Non mi sembra un problema drammatico e credo si possa tranquillamente votare favorevolmente o in senso contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 16.13 identico all'emendamento 16.14.

È approvato.

Passiamo all'esame del seguente emendamento:

L'articolo 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 36.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3 e 6; 13, comma 2; 14, comma 7; 17, commi 4 e 8, limitatamente alle società di ingegneria; ai criteri di selezione diversi dal sorteggio; articolo 25, comma 1, lettera b); articoli 28, 29, 30, 32, 34 e 35 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, acquistano efficacia dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 acquistano efficacia a decorrere dalle date ivi indicate. Le altre disposizioni acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalle date di cui al comma 1 le disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento si applicano ai contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici nonchè agli incarichi di progettazioni stipulati o affidati successivamente alle medesime date».

36.1-bis

IL RELATORE

È stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 29

sono prestate secondo le condizioni e modalità ritenute congrue dalle amministrazioni appaltanti».

36.1-bis/1

IL GOVERNO

In base a questo emendamento gli articoli che riguardano materie che richiamano il regolamento acquistano efficacia a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, mentre gli altri entrano in vigore con la presente legge.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Con l'emendamento 36.1-bis/1 si prevede che le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 29 siano prestate da subito senza attendere l'entrata in vigore del regolamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 36.1-bis/1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1-bis, nel testo modificato.

È approvato.

Suspendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 14,15, sono ripresi alle ore 19,10.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione degli articoli nel testo emendato, comprensivi di correzioni formali e proposte di coordinamento da me formulate. Ne do lettura:

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento

dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

È approvato.

Art. 2.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione ed in particolare quelle di cui alla classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, i restauri, i recuperi e le ristrutturazioni delle opere della predetta classe e di beni culturali, gli scavi archeologici, le attività di disinquinamento e risanamento ambientale non altrimenti ricomprese, nonché i lavori di manutenzione non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonché dagli altri organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, comma 3, 29, 30, 31, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e con riferimento all'affidamento di appalti di lavori pubblici a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ai concessionari di lavori pubblici, alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 18 giugno 1993, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 500.000 ECU i quali, da chiunque affidati, sono considerati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e

specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonchè agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 se il concorrente, nei tre anni di cui al comma 3 del presente articolo, intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, sono obbligati ad appaltare a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, il 70 per cento dell'importo dei lavori pubblici da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e quindi il 100 per cento del predetto importo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata, dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente.

4. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*;

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, che affidano i lavori in appalto, che li eseguono con la loro diretta organizzazione di impresa ovvero ancora con soggetti collegati ai sensi del comma 3.

SARTORI. Annuncio il voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nelle materie di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del *Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, sentiti altri Ministri che abbiano segnalato il loro interessamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.*

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 8;
- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 13, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
- e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 7;
- f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 15;
- g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8;
- h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 17;
- i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;
- l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 21, 23 e 24;
- m) la disciplina del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
- n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
- p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 5, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 14;

u) gli obblighi di dichiarazioni giurate ai sensi dell'articolo 32;

v) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 34;

z) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della presente legge;

aa) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

bb) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

BOSCO. Preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispose ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14;

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità abbiano rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche all'interessato e alla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo.

11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, in posizione di autonomia organizzativa e funzionale, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'Osservatorio opera su direttive e programmi adottati d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità. I membri dell'Autorità e i dipendenti di essa hanno libero accesso ai documenti e ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'articolo 15, comma 8, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, e per lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

19. Le norme di cui al comma 17 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dall'Autorità e dal dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 4. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 17 sono determinate con apposite istruzioni emanate d'intesa dall'Autorità e dal predetto dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Propongo di aggiungere, al comma 12, una ulteriore specificazione relativa al servizio ispettivo e cioè, «può procedere a verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti alle gare ai soggetti appaltanti o concedenti». Si autorizza in tal modo il Servizio ispettivo a procedere a tali verifiche e controlli principalmente quando ci sono bandi di gara. Quando ci sono bandi di gara ci sono anche organismi pubblici e privati che possono controllare e certificare le imprese. Si deve far sì che il servizio ispettivo possa controllare l'operato dei controllori.

Pertanto il comma 12 dell'articolo 4 dovrebbe recitare così: «Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese; può procedere a verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti alle gare ai soggetti appaltanti o concedenti».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se non ci sono osservazioni, la proposta del Ministro si intende accolta.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SARTORI. Preannuncio la mia astensione.

BOSCO. Anch'io mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 4, il quale, con le modifiche apportate, nel testo coordinato risulta così formulato:

Art. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14;

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono

informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità abbiano rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche all'interessato e alla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo.

11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese; può procedere a verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti alle gare ai soggetti appaltanti o concedenti.

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, in posizione di autonomia organizzativa e funzionale, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'Osservatorio opera su direttive e programmi adottati d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità. I membri dell'Autorità e i dipendenti di essa hanno libero accesso ai documenti e ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in

particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'articolo 15, comma 8, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, e per lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

19. Le norme di cui al comma 17 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dall'Autorità e dal dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 4. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 17 sono determinate con apposite istruzioni emanate d'intesa dall'Autorità e dal predetto dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

È approvato.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie)

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 14, al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo, nonchè dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici, si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire 4.700 milioni per l'anno 1994 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900 milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SARTORI. Preannuncio la mia astensione.

BOSCO. Anch'io mi asterrò.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

*(Modifica della organizzazione e delle competenze
del Consiglio superiore dei lavori pubblici)*

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonchè l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo dello Stato su materie tecniche, ad eccezione di quelle giuridiche.

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. I presidenti di sezione sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

3. Il numero dei componenti esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinato in venti unità, con relativo onere a carico del capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

4. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

- a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
- b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
- c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonchè, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

È approvato.

Art. 7.

*(Espletamento delle procedure
per l'affidamento di lavori pubblici)*

1. Per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori pubblici, i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, qualora non utilizzino le facoltà di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province ai sensi del presente articolo. I soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà hanno l'obbligo di comunicarlo alle amministrazioni provinciali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulando apposita convenzione con le amministrazioni medesime, al fine di regolare la ripartizione degli oneri a carico dei soggetti interessati. Decorso tale termine, la facoltà di stipulare o di recedere dalla convenzione deve essere esercitata entro sei mesi da elezioni comunali ovvero dal rinnovo degli organi direttivi degli altri enti di cui al primo periodo.

2. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni della provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonchè al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Passiamo alla votazione.

SARTORI. Mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa ovvero all'esterno di essa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorità.

3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è convocata di norma una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Alla conferenza di servizi possono partecipare anche soggetti privati.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione procedente e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonchè al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronuncie e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, sono acquisite nell'ambito della conferenza dei servizi.

6. Con riferimento a lavori di rilievo nazionale e di importo superiore a 50 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o che ha il controllo e la vigilanza su amministrazioni aggiudicatrici o su altri enti aggiudicatori o realizzatori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previa intesa con le regioni o le province autonome interessate; a seguito di deliberazione favorevole, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, l'immediata esecutività dei lavori nonchè, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto i soggetti appaltanti o concedenti procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

7. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonchè degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

8. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

9. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

Passiamo alla votazione.

SARTORI. Mi asterrò dal voto.

NERLI. Anch'io dichiaro la mia astensione.

ANGELONI. Mi associo ai colleghi Sartori e Nerli.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

(Qualificazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera c) del presente comma. Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma in particolare dispone:

a) le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000;

b) la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

c) la definizione e le modalità di accertamento di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori, le modalità di verifica della sussistenza dei medesimi, e da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente. Il possesso dei requisiti dovrà in ogni caso essere accertato tramite appositi organismi pubblici o di diritto privato, accreditati secondo norme stabilite dal regolamento stesso, sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti del soggetto concorrente; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per i dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che coordina il sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispe-

torato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, nonché la disciplina delle modalità di esercizio, da parte dell'organismo medesimo, delle competenze dell'Ispettorato non soppresse ai sensi del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente può essere escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

b) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b) siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 11;

c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute.

5. A decorrere dal 1º gennaio 1996 i lavori pubblici possano essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 2, lettera c), e non esclusi ai sensi dei commi 3 e 4. A decorrere dal 1º gennaio 1998 è altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 2, lettera b).

6. A decorrere dal 1º gennaio 1996, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 20, primo comma, numero 2), e 21, primo comma, numero 2), che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì abrogato, dal 1º gennaio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive integrazioni.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

7. Le imprese con nazionalità di altro Paese appartenente alla Comunità europea possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

È approvato.

Art. 10.

(Norme in materia di partecipazione alle gare)

1. Fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 9, fino al 31 dicembre 1995 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come modificato e integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale. Il decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, n. 770, e successive modificazioni e integrazioni. Con il medesimo decreto è istituita apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione di dipinti su tela, su tavola, su muro, di superfici lapidee decorate e apparati decorativi, di materiali archeologici e di scavo, di materiali cartacei e di altri manufatti di interesse storico e artistico sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. La verifica della dichiarazione presentata dai concorrenti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,

attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria previsti dal bando è effettuata per lavori di qualsiasi importo dall'amministrazione, anche a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando nei confronti dell'aggiudicatario.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia.

Passiamo alla votazione.

SARTORI. Mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Misure interdittive)

1. La sentenza di condanna di primo grado per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, ed in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e 416-bis del codice penale, pronunciata a carico di soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico di un'impresa, determina per l'impresa stessa il divieto di partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici per i periodi rispettivamente indicati ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data della sentenza.

2. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per due mesi se i soggetti ivi indicati si siano trovati in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 per un periodo di qualsiasi durata nei sei mesi antecedenti la data del rinvio a giudizio e non vi si trovino a tale data.

3. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per quattro mesi se i soggetti ivi indicati si trovino in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 anche dopo la data del rinvio a giudizio e non oltre la data della sentenza di condanna di primo grado.

4. Il periodo di vigenza dei divieti di cui ai commi 2 e 3 è prolungato rispettivamente di ulteriori due o quattro mesi, a decorrere dalla data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva.

5. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore fino alla sentenza definitiva di assoluzione o sino al verificarsi di una causa di estinzione del reato e comunque non oltre 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, se i soggetti ivi indicati si siano trovati nelle condizioni di cui al medesimo comma 1 alla data della predetta sentenza e non vi si trovino al termine dei 18 mesi. Se le condizioni di cui al comma 1 permangono anche trascorsi i 18 mesi dalla data della

sentenza di condanna di primo grado, il divieto è ulteriormente prolungato, qualora non intervengano la sentenza definitiva di assoluzione o una causa di estinzione del reato, fino al venir meno delle predette condizioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

Passiamo alla votazione.

BOSCO. Preannuncio la mia astensione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

(Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate; sono riferiti alla totalità delle imprese consorziate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del

codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge.

È approvato.

Art. 13.

(ConSORZI stabili)

1. Si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di tre consorziati, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 10, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1995 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi, la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 35 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, nonchè più di un consorzio stabile.

È approvato.

Art. 14.

(Riunione di concorrenti)

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)*

ed *e*), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 9, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 9 e 10, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

5. Sono vietati le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

È approvato.

Art. 15.

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonchè disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonchè dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonchè al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonchè essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c).

Passiamo alla votazione.

NERLI. Dichiaro la mia astensione anche a nome della collega Angeloni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16.

(Attività di progettazione)

1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestaziona-

li, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere.

7. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, al responsabile del procedimento se esterno all'amministrazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere

pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziata.

10. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

Passiamo alla votazione.

BOSCO. Preannuncio il mio voto contrario.

SARTORI. Mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

(Redazione dei progetti)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 15, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminari e definitivi.

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in tema di appalti pubblici di servizi.

13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonché a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

SARTORI. Presento il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato

impegna il Governo,

in sede di definizione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2 del disegno di legge n. 1294, a definire i requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria, tenendo conto del fatto che dette società, nella qualità specifica di società professionali non possono essere condizionate esclusivamente da logiche di carattere imprenditoriale».

0/1294/1/8

SARTORI, MANNA, COMPAGNA, FRASCA, RUSSO

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In realtà le società di ingegneria vengono costituite per guadagnare e non per scopi sociali.

SARTORI. L'ordine del giorno tende a far sì che queste società siano costituite da professionisti per i quali gli albi rispettivi riconoscono la professionalità all'attività di progettazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per questo possiamo inserire il riferimento alla necessità che non siano condizionate esclusivamente da logiche di carattere produttivo.

SARTORI. Si potrebbe far riferimento al privilegio di aspetti imprenditoriali.

NERLI. Ma non possono operare con logiche di carattere produttivo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Su questo punto mi pare sia in discussione in Parlamento proprio un disegno di legge riguardante le società di ingegneria.

NERLI. Per questo motivo chiedevo questa mattina di non procedere al voto degli emendamenti 16.13 e 16.14.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ricordiamoci che le società di ingegneria sono state vietate nel 1939 dal regime fascista, poichè gli ebrei erano stati esclusi dalla possibilità di svolgere la libera professione e per evitare quindi che si nascondessero dietro società del genere. La regolamentazione introdotta nel 1939 è rimasta in vigore fino ad oggi ed ha permesso alle varie corporazioni degli ingegneri e degli architetti di impedire la costituzione di società di ingegneria. La legge in esame rappresenta un momento di rottura con questo sistema, anche se non ancora operante. Ripeto, su questo punto è in discussione un disegno di legge specifico.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Possiamo impegnare il Governo, in sede di definizione del regolamento, a definire i requisiti organizzativi professionali e tecnici, ma se impegnamo il Governo e non il Ministro dei lavori pubblici, non possiamo parlare di concerto. Secondo me, bisognerebbe comunque privilegiare soprattutto l'aspetto progettuale.

BOSCO. Credo anzi che dovrebbero svolgere unicamente quell'attività.

SARTORI. Accetto la correzione, relativamente alla sostituzione del termine «imprenditoriale» con il termine «produttivo».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno non può andare oltre la legge.

Do lettura dell'ordine del giorno nel testo riformulato:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato

impegna il Governo,

in sede di definizione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2 del disegno di legge n. 1294, a definire i requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria, tenendo conto del fatto che dette società, nella qualità specifica di società professionali, non possono essere condizionate esclusivamente da logiche di carattere produttivo».

0/1294/1/8

SARTORI, MANNA, COMPAGNA, FRASCA, RUSSO

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore Sartori.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SARTORI. Annuncio il voto contrario sull'articolo 17.

BOSCO. Annuncio il voto contrario sull'articolo 17.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(Incentivi per la progettazione)

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il responsabile del procedimento e il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

BOSCO. Annuncio il voto contrario anche sull'articolo 18.

NERLI. Dichiaro il voto di astensione su questo articolo, in quanto ritengo snaturato il dettato della 5ª Commissione.

ANGELONI. Anch'io, signor Presidente, dichiaro il voto di astensione sull'articolo 18.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

1. I lavori pubblici sono realizzati esclusivamente mediante concessione ai sensi del comma 2 ovvero mediante appalti di sola esecuzione, aggiudicati sulla base di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 17, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 20,

comma 3, nonché dei lavori riguardanti la manutenzione periodica, gli scavi archeologici, i restauri dei beni vincolati a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per i quali è posto a base d'asta il progetto definitivo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, accompagnato o meno da un prezzo. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, redatto dal concessionario.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato concessioni per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

SARTORI. Dichiaro il mio voto contrario sull'articolo.

BOSCO. Mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 20.

(Procedure di scelta del contraente)

1. Gli appalti e le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai

sensi dell'articolo 17, nonché di un capitolato corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

SARTORI. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 21.

(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica e di scavi archeologici.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante pubblico incanto o licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico del progetto;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) in caso di pubblico incanto e di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il valore economico e finanziario della controprestazione, compreso eventualmente anche il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico del progetto;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU il capitolato speciale e il bando di gara possono indicare criteri generali di esclusione di offerte basse in modo

anomalo. Nel caso di lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, prevedendo l'invio all'Autorità delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte basse in modo anomalo.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

SARTORI. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(Accesso alle informazioni)

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

SARTORI. Mi asterrò dal voto.

BOSCO. Anch'io dichiaro la mia astensione.

LIBERATORI. Anch'io mi asterrò.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 23.

(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare)

1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso

agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intende invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare, onde favorire la partecipazione di concorrenti locali, medi e piccoli.

È approvato.

Art. 24.

(Trattativa privata)

1. Possono essere affidati a trattativa privata:

a) gli appalti di importo complessivo non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa;

b) gli appalti di importo superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di lire 50 milioni, IVA esclusa.

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

BOSCO. Dichiaro il mio voto contrario.

SARTORI. Anch'io voterò contro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 25.

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera comportanti modifiche in aumento dell'importo contrattuale possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista.

2. Sono ammesse varianti in corso d'opera per esigenze di miglioramento dell'opera, purchè non comportino aumento della spesa, interruzione dei lavori o prolungamento dei tempi di esecuzione e siano riconosciute utili dal progettista e dal responsabile del procedimento.

3. I progettisti sono responsabili per i danni subiti alle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette amministrazioni devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

4. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, la risoluzione del contratto dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.

BOSCO. Annuncio la mia astensione.

NERLI. Mi asterrò dal voto in quanto ritengo che la formulazione del secondo comma apre la parta a infiniti contenziosi.

ANGELONI. Anch'io mi asterrò.

LIBERATORI. Anch'io preannuncio la mia astensione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 26.

(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore o concessionario, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

3. Fermo restando il disposto del primo comma dell'articolo 1664 del codice civile, è vietato procedere a qualsiasi altra modalità di revisione dei prezzi dei lavori pubblici.

4. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.

5. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

È approvato.

Art. 27.

(Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 12;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

BOSCO. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 28.

(Collaudi e vigilanza)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo *non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori*. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo.

2. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, qualora l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

4. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

5. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

6. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

7. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

È approvato.

Art. 29.

(Pubblicità)

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonchè degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

È approvato.

Art. 30.

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento

dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'accettazione dell'incarico e singolarmente per ogni incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), rearsi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. Qualora i progettisti siano dipendenti di una pubblica amministrazione, il pagamento del premio è posto a carico dell'amministrazione medesima.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità degli elaboratori progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può

essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

Ho presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo periodo del comma 2, le seguenti parole: «La mancata costituzione della garanzia determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento in atto e la cauzione è acquisita dal soggetto appaltante o concedente. Il medesimo concorrente è altresì escluso dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per la durata di un anno e il soggetto appaltante o concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria», e tendente a sostituire, al comma 1, la parola: «2» con l'altra: «5».

LOMBARDI. Credo sia necessario fare una puntualizzazione. Intanto la rinuncia per qualsiasi motivo verosimilmente è sempre per colpa dell'appaltatore, il quale può aver fatto un calcolo errato (che quindi lo danneggia) oppure può aver avuto in parte un comportamento malizioso, ed è quindi l'appaltatore che deve rifondere l'amministrazione. Ci troviamo in presenza di una duplicità di casi, visto che può esservi anche una rinuncia per motivi di legittimità delle procedure; in questo caso ci troviamo di fronte ad un annullamento dell'aggiudicazione.

Faccio un esempio. Si aggiudica la gara un appaltatore che non poteva concorrere oppure che è stato ammesso erroneamente: in questo caso vi è una questione di illegittimità, ma non si può passare al secondo successivo perchè non si fa una graduatoria e quindi questa non può essere considerata. La procedura d'appalto non dà luogo a graduatoria (questa è giurisprudenza convalidata), ma puramente e semplicemente all'individuazione di un vincitore, cioè del contraente che non può che essere colui che si è aggiudicato la gara.

Quando il contraente così individuato per sua colpa non rende possibile la stipula del contratto, ci troviamo di fronte a un caso di responsabilità precontrattuale, che configura quindi la lesione di diritti soggettivi e mette l'amministrazione appaltante e l'appaltatore inadempiente in condizione di doversi necessariamente servire del codice civile. In tal caso tuttavia non si può passare al secondo in graduatoria, perchè la graduatoria non esiste. La disciplina attuale è la seguente: l'amministrazione appaltante fa una segnalazione all'albo che provvede alla cancellazione dell'impresa dall'albo dei costruttori; viene poi esperita un'altra gara le cui spese, dovute alla differenza tra la prima aggiudicazione e la seconda, compresi i danni derivanti dalla duplicazione delle procedure, vengono accollate all'appaltatore inadempiente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che le penalizzazioni siano già piuttosto pesanti e ben definite nella legislazione vigente. Le proposte avanzate fanno sempre qualcosa di meno rispetto a quanto attualmente previsto dal codice, quindi basterebbe un semplice richiamo alla normativa già in vigore. Occorre però stabilire

se in una legge si può prevedere il passaggio al secondo appaltatore se non esiste una graduatoria.

LOMBARDI. Si può anche procedere in questo modo, ma resta da risolvere il problema del danno patito dall'amministrazione, le cui spese dovrebbero essere accollate sempre a chi è stato causa del danno stesso. Si tratta di un appaltatore colpevole di frode o di grave negligenza; si tratta di responsabilità precontrattuale.

GIUNTA. Mi sembra che allo stato attuale la mancata copertura fidejussoria non sia considerata una grave negligenza.

LOMBARDI. Attualmente non è prevista.

GIUNTA. È un problema importante. Noi vogliamo da una parte sanzionare la mancata copertura fidejussoria e dall'altra fare in modo che l'amministrazione non debba perdere un anno di tempo. Sono queste le esigenze che abbiamo di fronte.

NERLI. Nell'attuale legislazione l'impresa viene cancellata dall'albo?

LOMBARDI. Sì, in caso di colpa.

NERLI. Allora direi che bisogna inserire la mancata copertura fidejussoria nelle colpe che fanno scattare le attuali norme sanzionatorie. Da quando non sarà più in vigore l'albo, occorrerà applicare il meccanismo che prevede l'intervento dell'Autorità.

LOMBARDI. Occorre però - lo ripeto - riaprire la gara che era stata chiusa quando era stato individuato il contraente.

GIOVANNIELLO. Dobbiamo prevedere l'obbligo di formare una graduatoria alla prima gara.

Voglio far presente che l'attuale disciplina delle gare individua due ditte appaltatrici.

LOMBARDI. Si tratta di una modalità di scelta del contraente. La scelta del contraente ha natura pubblicistica, mentre l'attività contrattuale è di natura privatistica, riguarda i diritti soggettivi.

PINNA. La pubblica amministrazione qualche volta può pensare essenzialmente ai propri interessi. Dover ripetere le procedure di gara significa perdere un anno di tempo e privare i cittadini dell'opera di cui si tratta.

LOMBARDI. Proprio per questo motivo sono previste delle sanzioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Lombardi, lei ha ragione nel dire che oggi le regole sono quelle da lei descritte.

LOMBARDI. Le ripeto, signor Presidente, si tratta di due fasi distinte: la prima è di natura pubblicistica, inizia con il programma di bando di gara. L'aggiudicazione poi individua un contraente senza alcuna predisposizione di graduatoria. Successivamente, si continua con una fase contrattuale con l'aggiudicatario. Si tratta di una fase di natura privatistica, perchè coinvolge diritti soggettivi: entrambi sono sullo stesso piano. A questo punto vi è soltanto la possibilità di ripetere i danni, ma non vi è alcuna possibilità di obbligare a fare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Io le stavo dando ragione. Non contesto che oggi le regole siano quelle da lei descritte, cioè la presenza di due fasi, quella di gara e quella contrattuale. Su questi aspetti non vi è alcun dubbio. Adesso però, si tratta di decidere se intendiamo modificare le regole a favore dell'amministrazione. Per legge possiamo anche farlo. Lei pone il problema se sia giusto cambiare regole in questa sede o se trovare una sede più opportuna. È una domanda legittima, ma il nostro è un organismo politico che può anche decidere di modificare le regole. Fermo restando che la situazione è quella descritta, mi pare che l'orientamento sia quello di superare questi aspetti burocratici per arrivare ad una decisione di tipo politico e di assegnare l'appalto al secondo in graduatoria. Credo che la sostanza del discorso sia questa.

NERLI. Vi è un punto del ragionamento del senatore Lombardi non chiaro. Nel caso di mancata ottemperanza della copertura fidejussoria non si procede all'affidamento dell'incarico, per cui la fase di tipo pubblicistico non è ancora iniziata e si procede all'aggiudicazione della gara alla seconda miglior offerta. La condizione della sottoscrizione della fidejussione riguarda la fase di stipula del contratto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Questa tesi contraddice le affermazioni del senatore Lombardi, il quale afferma che la prima fase si esaurisce con l'individuazione del vincitore e che solo a quel punto subentra la fase contrattuale.

NERLI. L'aggiudicazione è comprensiva di tutti gli altri obblighi.

LOMBARDI. Non quando individua la maggior offerta.

NERLI. La verifica dei requisiti avviene successivamente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Voglio ricordare che oltre i 5 milioni di ECU è prevista l'estensione alla seconda ditta, cioè al concorrente che segue in graduatoria.

NERLI. Secondo me dovremmo eliminare il pericolo di far perdere un anno alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Potremmo dire che la mancata costituzione della garanzia determina l'esclusione del con-

traente dalle procedure di affidamento in atto e che la cauzione viene acquisita dal soggetto appaltante. Il concorrente escluso dalle procedure di affidamento è escluso per un anno dalle gare e il concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

NERLI. Dovremmo specificare anche che l'esclusione di un anno scatta dal 1996.

LOMBARDI. Sono d'accordo nell'elevare al 5 per cento l'importo della cauzione provvisoria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi rimane un solo dubbio: nel codice sono previste determinate penalizzazioni per chi abbandona la gara, invece nel testo che stiamo proponendo si parla solo di incamerare le cauzioni provvisorie e di preclusione alla partecipazione per un anno.

NERLI. È ovvio che rimane fermo quanto previsto dai codici.

La novità vale dal 1° gennaio 1996 perchè a quella data non c'è più l'albo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

LOMBARDI. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento da me presentato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 30 nel testo testè emendato:

Art. 30.

(Garanzie e coperture assicurative)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 5 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore.

La mancata costituzione della garanzia determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento in atto e la cauzione è acquisita dal soggetto appaltante o concedente. Il medesimo concorrente è altresì escluso dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per la durata di un anno e il soggetto appaltante o concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo, una polizza indennitaria decennale, nonchè una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'accettazione dell'incarico e singolarmente per ogni incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 1.500 milioni, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di lire 4.000 milioni, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. Qualora i progettisti siano dipendenti di una pubblica amministrazione, il pagamento del premio è posto a carico dell'amministrazione medesima.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità degli elaboratori progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 9 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 31.

(Piani di sicurezza)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione e il mancato rispetto del piano da parte dell'appaltatore o del concessionario costituisce causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.

3. Dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono nulli i contratti di appalto o di concessione dei quali non forma parte integrante il piano di sicurezza.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici che operano nel cantiere.

BOSCO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 32.

(Dichiarazione giurata)

1. Il regolamento dispone in merito all'obbligo da parte dei concorrenti di allegare all'offerta, pena l'inammissibilità della stessa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale nella quale si attesta che si è presa visione dei progetti, dei siti di esecuzione dei lavori, di prelievo e deposito dei materiali, dello studio di impatto

ambientale, del provvedimento di compatibilità ambientale e di altre condizioni oggettive nell'ambito delle quali si eseguono i lavori.

È approvato.

Art. 33.

(Definizione delle controversie)

1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento.

4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi.

BOSCO. Mi astengo anche su questo articolo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 34.

(Segretezza)

1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì

sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

BOSCO. Preannuncio la mia astensione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 35.

(Subappalto)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

«3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti

requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:

«3-*ter*. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

BOSCO. Annuncio il mio voto contrario.

SARTORI. Anch'io voterò contro.

NERLI. Mi asterrò.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 36.

(Fusioni e conferimenti)

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, non si applica alla cessione del contratto derivante da fusione di società ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stato richiesto e ottenuto un parere favorevole da parte dell'Autorità;

b) che il cessionario possenga la qualificazione di cui agli articoli 9 e 10 per il lavoro oggetto del contratto;

c) che non sussista nei confronti del cessionario o dei soggetti che partecipano alla fusione alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, nè causa di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9

della presente legge e non siano operanti per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico le misure interdittive di cui all'articolo 11 della presente legge.

SARTORI. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 37.

(Gestione delle casse edili)

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono riconoscersi reciprocamente tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

È approvato.

Art. 38.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3 e 7; 13, commi 1, 2, 4 e 5; 14, comma 7; 17, commi 4 e 8, limitatamente alle società di ingegneria; articolo 21, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articolo 23, limitatamente ai criteri di selezione diversi dal sorteggio; articolo 25, comma 1, lettera b); articoli 28, 29, 32, 34 e 35 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2. Le altre disposizioni acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si applicano secondo modalità disposte dai soggetti appaltanti.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, a decorrere dalle date di cui al comma 1 le disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento si applicano ai contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici nonchè agli incarichi di progettazione stipulati o affidati successivamente alle medesime date.

SARTORI. Mi asterrò dal voto.

BOSCO. Anche io mi asterrò.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge n. 1294 sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, che avrà per oggetto il testo degli articoli approvato per il disegno di legge n. 1294, nel quale si proporrà l'assorbimento dei disegni di legge nn. 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Propongo che mi sia conferito tale mandato.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 20,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA